

CAPITOLATO TECNICO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) "LIBRO MATRICOLA" E GARANZIE ACCESSORIE (CVT)

Ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005
– Nuovo Codice delle Assicurazioni Private –

stipulata tra

BRESCIA TRASPORTI SPA
Via San Donino 30 25128 Brescia
C.F. 03513620173
N. CIG 7711561573

Società assicuratrice

Nome
Via/Piazza
C.F / P. IVA
.....

(di seguito denominata Società)

Durata della polizza

dalle ore 24.00 del	30-06-2019
alle ore 24.00 del	30-06-2022

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	30-06
------------------------	-------

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto d'assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
Assicurato:	il soggetto il cui interesse é protetto dall'assicurazione e più precisamente Brescia Trasporti Spa
Società:	l'impresa assicuratrice;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Scoperto:	percentuale, prestabilita sull'importo indennizzabile a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato;
Franchigia:	importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
Broker:	il mandatario incaricato dalla Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, e riconosciuto dalla Società, e cioè AON S.p.A.

Contraente: BRESCIA TRASPORTI SPA

Tipo di copertura:

Responsabilità Civile Auto

In conformità al D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Massimale per sinistro : € 30.000.000,00 con il limite di € 20.000.000,00 per persone/cose per tutti i veicoli

Franchigia RCA: opzione 1) come da clausola CP1

Garanzie Accessorie (CVT): Incendio-Furto-Eventi sociopolitici e naturali

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1)

Le Condizioni Generali di Assicurazione:

quali indicate nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.1993, nonché le condizioni accessorie e aggiuntive

Elenco veicoli:

elenco veicoli con relativa indicazione dei dati necessari si trova nel tabulato allegato.

Art. 2) Assicurazione in base a libro matricola

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente purché intestati al P.R.A. al Contraente o ad esso locati.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli, salvo che non contestualmente eseguite.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24,00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24,00 del giorno di ricevimento del telefax, della comunicazione a mezzo mail, PEC o altra modalità con data certa, con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24,00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare – unitamente alla differenza di premio dovuto per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce – la differenza di premio per l'annualità

successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 60° giorno dalla data di comunicazione della Società.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Art. 3) Periodo di assicurazione

Decorrenza	ore 24.00 del	30/06/2019
Scadenza	ore 24.00 del	30/06/2022

Art. 4) - Buona Fede

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante del rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Art. 5) - Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti le sole norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio.

Art. 6) Durata del contratto e proroga dell'assicurazione

La presente polizza ha effetto dalle ore 24.00 del **30/06/2019** e scadenza alle ore 24.00 del **30/06/2022** e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal 30/06/2019 al 30/06/2020 e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 30/06/2020, mediante comunicazione da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza.

Si conviene che nell'ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o comunque prima della cessazione della polizza, è in ogni caso facoltà della Contraente, chiedere ed ottenere dalla Società, una proroga della presente assicurazione, al fine di espletare o di concludere le procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni.

La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore.

Il premio relativo alla proroga verrà corrisposto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa documentazione ritenuta corretta.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.

Art. 7) Clausola Broker

Alla Società di Brokeraggio **AON S.p.A.** è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker ai sensi del D. Lgs. N. 209 del 7 settembre 2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Le comunicazioni effettuate dal Contraente o dagli assicurati e ricevute dal Broker si intendono come ricevute dalla Società anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile. Ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ai sensi della legislazione vigente, il broker è autorizzato dalla Società all'incasso dei premi, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, i pagamenti dei premi effettuati dal Contraente al broker, si considerano come effettuati alla Società.

Art. 8) Franchigia – Clausola CP1

Per ogni sinistro risarcito nell'ambito della disciplina:

- della Convenzione CARD il Contraente è tenuto a rimborsare alla Società l'importo effettivamente risarcito al terzo rientrante nel limite della franchigia di € 1.200,00; in caso di sinistri concorsuali il contraente non è tenuto a rimborsare alla società alcun importo a titolo di franchigia.
- della Convenzione CTT il Contraente è tenuto a rimborsare alla Società l'importo effettivamente risarcito al terzo rientrante nel limite della franchigia di € 3.200,00;

Per ogni sinistro risarcito, non rientrante nelle Convenzioni di cui sopra, il Contraente è tenuto a rimborsare alla Società l'importo effettivamente risarcito al terzo rientrante nel limite della **franchigia di € 20.000,00.**

Al termine dell' annualità assicurativa la Società presenterà al Contraente l'elenco dei sinistri pagati al fine del recupero delle franchigie pattuite.

Successivamente, con cadenza bimestrale, la Società continuerà a presentare l'elenco dei sinistri che man mano verranno a maturare un pagamento. Il Contraente si impegna al pagamento delle franchigie entro 30 giorni dalla presentazione dei suddetti elenchi.

Art. 9) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI

Art. 10 - Foro competente

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Brescia.

Art. 11 - Carico e scarico

La Società deve assicurare, nei limiti del massimale previsto per la RCA, la responsabilità del Contraente compresi i dipendenti e - se persona diversa - del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, eseguite con o senza l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti al veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Art. 12 - Rischio statico

La garanzia vale per i danni a terzi derivanti per i rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Art. 13 - Danni da inquinamento

La Società deve tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

Art. 14 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- a) per i sinistri causati in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- b) per i danni subiti dai trasportati su autocarri (art. 54 lettera D Codice della Strada);
- c) nel caso di veicoli con targa prova, anche se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.L. 30/04/92 n.285 ed eventuali successive modificazioni;
- d) se il mezzo assicurato è condotto al momento del sinistro da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida;
- e) se il mezzo assicurato è condotto al momento del sinistro da persona con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di

rinnovo, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore;

- f) se il mezzo assicurato è condotto al momento del sinistro da persona che abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore;

Le garanzie che seguono (punto g e punto h), non sono operanti nel caso in cui la Società proprietaria o locataria fosse stata precedentemente a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di azione di rivalsa.

- g) nel caso di autovettura, adibita a servizio privato, data in uso dal Contraente, proprietario o locatario, a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società deve rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti della società proprietaria o locataria.
- h) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- i) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Art. 15 – Responsabilità civile dei trasportati

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli indicati in polizza per i danni dagli stessi causati a terzi, entro i limiti ed alle condizioni contrattuali previste per la responsabilità civile dell'Assicurato.

Art. 16 – Responsabilità civile per difetti di manutenzione

La Società assicura fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, per sinistro, dei danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario e/o contraente dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste per la responsabilità civile obbligatoria.

Art. 17 – Ricorso terzi da incendio

Danni a terzi (persone, cose o animali) a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze liquide o gassose per tutti i veicoli per fatti non rientranti nell'assicurazione obbligatoria, con il limite di € 250.000,00 per sinistro.

Art. 18 - Autoveicoli speciali per portatori di handicap

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

Art. 19 - Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente, ad uso pubblico e su autobus

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto, sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

Art. 20 - Carta verde

Verrà rilasciata per tutti i veicoli per i quali verrà richiesta.

Art. 21 - Pagamento dei premi

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno **30-06-2019**. Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo 30-06-2019 al 30-06-2020 e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 30 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche

qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 22 – Determinazione e regolazione premio

Il premio viene determinato sul numero dei veicoli ed è fissato per un importo annuale pari a € _____

Il premio anticipato per il periodo dal **30.06.2019** al **30.06.2020** viene fissato sulla base di **n. _____ veicoli.**

Il premio anticipato per la prima annualità sarà comunque determinato sulla base degli effettivi veicoli assicurati alla decorrenza del contratto; relativamente alle annualità successive, la contraente si impegna a fornire elenco aggiornato dei veicoli.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell'appendice.

Art. 23 – Forma delle comunicazioni dell'Assicurato alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società, all'Agenzia oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 24 – Coassicurazione e delega (clausola opzionale)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che ciascuna di esse è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art.1911 del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente polizza e le singole polizze emesse in applicazione alla stessa, saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti la polizza ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della predetta Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di ogni polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La spettabile all'uopo designata Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a trattare e firmare gli atti per l'esecuzione e le eventuali variazioni di polizza, anche in loro nome e per conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui

documenti di polizza, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote della Società Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Il dettaglio dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Nel caso in cui la presente polizza sia aggiudicata ad un Raggruppamento Temporaneo di imprese, costituitasi a termini di legge, si deroga totalmente al disposto di cui all'art.1911 del C.C., essendo tutte le imprese associate responsabili in solido nei confronti del Contraente/assicurato. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento quale Mandataria.

CONDIZIONI ACCESSORIE
(valide solo per i veicoli identificati dalla Contraente)

SEZIONE I – INCENDIO

Art. 1 Sezione I – Rischi coperti

La Società copre i danni cagionati al veicolo da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio anche esterni al mezzo, con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi.

EVENTI SOCIO POLITICI

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia di tale denuncia vistata dall'Autorità stessa.

EVENTI NATURALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da:

- eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, tempeste di vento, trombe d'aria, grandine, cicloni, tifoni, e cose da loro trasportate;

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

- eruzioni vulcaniche, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;
- terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale dei fabbricati, od impianti fissi all'aperto, provocati da terremoto;
- frane, smottamenti del terreno, crollo di edifici e strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve, di ghiaccio, valanghe, slavine, esplosioni naturali, caduta di oggetti e pietre, caduta di aerei o missili, parti di essi e oggetti trasportati;
- inondazioni, alluvione, esondazione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto; la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali, sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

SEZIONE II – FURTO

Art. 1 – Sezione II – Rischi coperti

a) La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

b) Circolazione abusiva: la copertura di rischio furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione successiva all'evento.

c) Danni da scasso: La Società risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni riportanti alle parti interne del veicolo.

Art. 2 Sezione II – Esclusioni

La garanzia non comprende i danni da furto e rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Esclusioni:

relativamente alle sezioni I, II sono esclusi dalla garanzia i danni:

- conseguenti a mancato uso del veicolo o suo deprezzamento;
- avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- dolo dell'Assicurato o del Contraente: ai sensi dell'art. 1900 del Codice Civile sono esclusi i soli danni cagionati da dolo del Contraente/Assicurato.

Diritto di surrogazione:

Relativamente alle sezioni I, II, fermo il disposto dell'art. 1916 C.C., la Società rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti del conducente del veicolo nonché dei passeggeri dei veicoli assicurati.

VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE ALL'ESTERO

La garanzia è operativa per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica Italiana di San Marino, nonché in tutti i paesi esteri per i quali è valida l'assicurazione di responsabilità civile auto stipulata in Italia, con o senza rilascio della carta verde.

CLAUSOLA DI PARTECIPAZIONE AL RISULTATO ECONOMICO DEL CONTRATTO

Trascorsi 120 giorni dalla conclusione dell'annualità assicurativa la Società provvederà a calcolare un indice di sinistrosità (Rapporto Sinistri/Premi) così configurato:

AL NUMERATORE

Il bilancio della sinistrosità di polizza costituito dalla differenza fra:

- il totale delle uscite relative ai seguenti pagamenti:

1. L'ammontare di tutti gli esborsi erogati e/o contabilizzati (pagati e/o riservati) a terzi dalla Società a titolo di risarcimento del danno derivante da responsabilità civile verso terzi, compreso i trasportati, nonché all'Assicurato stesso in caso di applicazione della Procedura di Risarcimento Diretto di cui agli artt. 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni,

2. L'ammontare di tutti gli esborsi erogati e/o contabilizzati dalla Società, in qualità di Impresa Debitrice ai sensi dell'art. 23 della Convenzione CARD in caso di sinistri ricompresi nella Procedura di Risarcimento Diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni ed ai sensi dell'art. 38 della Convenzione CTT in caso di sinistri ricompresi nella procedura di risarcimento terzi trasportati di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, a titolo di rimborso in favore delle Imprese Gestionarie, ed il totale delle entrate relative ai seguenti recuperi:

3. L'ammontare dei rimborsi erogati e/o contabilizzati riconosciuti dal Contraente alla Società a titolo di rifusione delle franchigie contrattuali per danni derivanti da responsabilità civile a terzi, compreso i trasportati,

4. L'ammontare di tutti i rimborsi erogati e/o contabilizzati riconosciuti dalle Imprese Debitrici alla Società in qualità di Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 23 della Convenzione CARD in caso di sinistri ricompresi nella Procedura di Risarcimento Diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'art. 38 della Convenzione CTT in caso di sinistri ricompresi nella Procedura Terzi Trasportati di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni;

5. L'ammontare di ogni e qualunque recupero ottenuto da terzi per effetto dell'esercizio del diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c.

AL DENOMINATORE

6. L'ammontare dei premi afferenti la garanzia ministeriale RCAuto, pagati dalla Contraente alla Società al netto delle sole imposte governative (c.d.

premio imponibile), inclusa l'eventuale regolazione del premio conseguente alla movimentazione del parco veicoli.

Ai fini della partecipazione del Contraente al risultato economico del Contratto è convenuta tra le parti una ulteriore regolazione del premio a seconda che si versi in una delle successive ipotesi:

A: Alta sinistrosità

- Nel caso in cui il valore del rapporto S/P risultasse compreso tra 120% e 150%, il Contraente integrerà il premio inizialmente corrisposto (calcolato così come indicato nel precedente punto di un importo pari al 30% dello stesso;

- Nel caso in cui il valore del rapporto S/P risultasse superiore al 150%, il Contraente integrerà il premio inizialmente corrisposto (calcolato così come indicato nel precedente punto 6) di un importo pari al 60% dello stesso.

B: Bassa sinistrosità

- Nel caso in cui il valore del rapporto S/P risultasse inferiore all'80%, la Società rimborserà al contraente una quota percentuale del premio inizialmente corrisposto (calcolato così come indicato nel precedente punto 6) così calcolata: 30% della differenza tra l'80% del premio e l'effettivo risultato di bilancio della sinistrosità riscontrato (esemplificando se si registrasse un indice di sinistrosità pari al 60% la Società rimborserebbe al Contraente una quota pari al 6% - 30% di 20% -dei premi imponibili inizialmente corrisposti dal Contraente stesso);

C: Sinistrosità nulla

- Nel caso in cui il valore del rapporto S/P risultasse minore o uguale a O(zero), la Società rimborserà al contraente il 60% del premio inizialmente corrisposto (calcolato così come indicato nel precedente punto 6);

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio sopra indicate offrendo alla Società, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dell'indice di SP, il rimborso degli importi da essa pagati e/o contabilizzati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti. E' inoltre ammessa la facoltà del Contraente di richiedere alla Compagnia, per i sinistri dallo stesso individuati, di assumerne la gestione diretta e completa e quindi di escludere tali sinistri dal sopra menzionato rapporto S/P.

Limitatamente ai sinistri per i quali risulti operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

In caso di esercizio di tale facoltà da parte del Contraente la Società provvederà a riformulare il bilancio della sinistrosità escludendo dal calcolo i sinistri oggetto di riscatto.

TRATTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI RIENTRANTI NEL LIMITE DELLA FRANCHIGIA

L'Impresa prende atto che l'Assicurato gestirà e liquiderà direttamente tutti i danni subiti dai terzi per i sinistri la cui domanda di rimborso risulti di importo inferiore od uguale al valore delle franchigie contrattualmente stabilite.

Per i sinistri non rientranti nella disciplina CARD e per i sinistri per i quali il danneggiato intenda agire direttamente anche nei confronti della Società quest'ultima potrà liquidare il danno previo benestare della Contraente, fermo comunque l'impegno da parte della Contraente di rimborsare, entro i limiti massimi delle franchigie contrattualmente previste, l'importo effettivamente liquidato dall'Impresa al danneggiato.

Nei casi in cui comunque la trattazione e la liquidazione del danno saranno assunte direttamente dalla Società o in casi particolari individuati dalla Contraente, quest'ultima si impegna a rimborsare, entro i limiti massimi delle franchigie contrattualmente previste, l'importo effettivamente liquidato dalla Società al danneggiato.

LIQUIDAZIONE DEI DANNI E PROCEDURA SINISTRI

Art. 1 Determinazione del danno

1.2. Per i veicoli diversi da autovetture:

a) In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede l'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

b) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tenere conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.

1.3. Per tutti i veicoli:

Per i sinistri che comportino indennizzi pari o inferiori a Euro 1.200,00= esclusa Iva, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal

ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i due periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 10 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art. 2 - Modalità di denuncia dei sinistri

La contraente deve denunciare i sinistri per iscritto alla Società entro 15 giorni dalla data di accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Art. 3 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro

In caso di furto e rapina l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia ed inviare copia alla Compagnia di Assicurazioni; in caso di presunta perdita totale deve inoltre presentare alla Compagnia di Assicurazioni dichiarazione di perdita di possesso del veicolo ed estratto cronologico rilasciati dal PRA.

La Compagnia di Assicurazioni rinuncia a richiedere all'Assicurato copia del provvedimento di archiviazione del procedimento giudiziario.

Art. 4 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato direttamente al contraente non prima di trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro alla Compagnia di Assicurazioni e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione della documentazione (completa), salvo quanto previsto dalla convenzione CARD.

Art. 5 - Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi delle Condizioni di Assicurazione relative alla garanzia di Responsabilità Civile.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'Assicurato.

Art. 6 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società si obbliga a fornire, con cadenza **semestrale**, alla Contraente e/o al Broker incaricato, la statistica sinistri.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, in formato Excel, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti permangono anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

In caso di mancato inoltro dei dati sopra indicati entro 20 giorni lavorativi successivi alla richiesta, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari al 1%° del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a €. 14.400,00.

L'IMPRESA

IL CONTRAENTE